

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XIV Legislatura - Anno 2013

Bolzano, 11 giugno 2013 prot. n. 1329 Cons. reg.

Alla Signora Presidente del Consiglio regionale

Sede

MOZIONE N. 74/XIV

- Preso atto che:
 - nonostante il progetto di legge approvato dal Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia, il 18 gennaio 2012 con il quale si affermava che nessuna innovazione dell'assetto giudiziario in regione poteva essere effettuata se non con norma di attuazione, in quanto collegato agli istituti dell'autonomia e nonostante altre successive iniziative con analoghi contenuti, i provvedimenti di soppressione di otto Tribunali di Valle, sono stati definitivamente emanati, per cui è imminente la loro concreta attuazione;
- premesso che:
 - questo comporterebbe la paralisi del sistema del Libro fondiario sul cui impianto e tenuta la Regione ha competenza legislativa ed amministrativa di grado primario, dal momento che i Tribunali decentrati svolgono anche le funzioni di Giudice tavolare, ed altre funzioni connesse, per i rispettivi territori, con la conseguente lesione dei diritti dell'autonomia speciale e delle popolazioni che ne sono titolari;
 - ▶ con la soppressione verrebbero concentrate a Bolzano, e a Trento e a Rovereto in Trentino, funzioni non giurisdizionali, ma essenziali per la vita civile delle popolazioni, finora esercitate dai Tribunali di Valle, come le attribuzioni dei Giudici tutelari a protezione dei minori e dei loro patrimoni, degli interdetti, degli inabilitati, all'affidamento dei figli, alle amministrazioni di sostegno, alle autorizzazioni di interruzione delle gravidanze di minori, alla adozione di maggiorenni, agli atti notori, all'affidamento di figli di coppie non sposate, e molte altre funzioni ancora, e che tutte queste richiedono un contatto diretto di ogni singolo magistrato con le persone e le famiglie in difficoltà del suo territorio;
 - ▶ la soppressione dei Tribunali di Valle, presenti da secoli negli estesi e diversificati territori di questa regione, di cui hanno sempre costituito un fondamentale presidio, comporterebbe una progressiva desertificazione sociale e culturale dei territori stessi, una rottura degli equilibri fra centri e periferie, faticosamente costruiti dalle Istituzioni autonomistiche, e una lesione del secolare tessuto identitario dei vari gruppi linguistici in cui si articola la popolazione, per la cui tutela sono state create le Istituzioni autonomistiche di questo territorio;

- è quindi inaccettabile che le valli del Trentino-Alto Adige siano private dell'esercizio in loco di queste funzioni essenziali e dei relativi presidi;
- ▶ in questa situazione appare necessario ricorrere, per la difesa di questi diritti, agli strumenti di tutela che lo Statuto speciale fornisce;

considerate che:

- ▶ dopo la soppressione dell'istituto del giudice conciliatore, la cui nomina, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948, competeva al Presidente della Giunta regionale, la norma di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in via compensativa, attribuisce al Presidente della Regione il potere di proporre la nomina e la revoca del Giudice di pace (magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario), conferisce alla Regione il potere di assicurare il funzionamento dei relativi uffici e pone anche il relativo personale alle dipendenze della Regione, con rilevantissimi e permanenti oneri a carico della stessa:
- detti uffici sono oggi ampiamente decentrati sul territorio;
- premesso quindi che:
 - ▶ la figura del Giudice di pace, pur essendo un organo dello Stato, è posta all'interno degli assetti autonomistici e può svolgere in modo decentrato sul territorio tutte le funzioni più sopra indicate, oggi esercitate dai soppressi Tribunali di Valle,

il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia,

impegna il Presidente della Regione a richiedere al Governo, al fine di scongiurare l'avvento di una situazione lesiva delle fondamenta stesse dell'autonomia speciale, l'emanazione d'urgenza e con le forme e le procedure di cui all'articolo 107 dello Statuto regionale di una norma di attuazione con i seguenti contenuti:

- a) attribuzione ai Giudici di pace competenti per territorio di tutte le funzioni spettanti al Giudice tavolare e di quelle connesse;
- b) attribuzione ai Giudici di pace competenti per territorio delle competenze del Giudice tutelare e delle altre di volontaria giurisdizione connesse;
- c) determinazione per i Giudici di pace del requisito della conoscenza giuridica delle Istituzioni autonomistiche del Trentino-Alto Adige e delle relative legislazioni, in quanto necessario per l'espletamento delle nuove competenze.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI

Caterina **DOMINICI**Michele **DALLAPICCOLA**Mauro **DELLADIO**Mario **MAGNANI**Mario **CASNA**